

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 35-3980

DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362 e s.m.i. "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". Modifiche ai criteri di rappresentanza delle associazioni e organizzazioni che concorrono alla formazione del Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA).

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e in particolare:

- l'art. 10 (Piani faunistico-venatori), sulla destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale regionale, che individua nei comprensori omogenei il livello di programmazione sub-provinciale cui fare pertanto riferimento per i vari istituti faunistici previsti dalla legge, ivi compresi gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA);
- l'art. 14 (Gestione programmata della caccia), commi 8, 9, 10 e 11 sugli organi direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, che ne stabilisce le facoltà, la composizione e le attività;

viste la DGR 28 dicembre 1998, n. 10 – 26362 e s.m.i., con la quale, ai sensi dell'art. 16 dell'abrogata l.r. 70/96, sono stati determinati i "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", nonché la DGR 2 marzo 1998, n. 5-24032 e s.m.i., con la quale è stato approvato lo Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;

vista la DGR n. 33-3978 del 26.9.2016 con la quale, in attuazione dell'articolo 38 della legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2015 (Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA) si è provveduto all'accorpamento gestionale dei Comitati di gestione degli ATC e CA come segue:

- Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia CN 1
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia CN 2 e CN 3
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia CN 4 e CN 5
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia AT 1 e AT 2
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia NO 1 e NO 2
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia AL 1 e AL 2
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia AL 3 e AL 4
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia VC 1, VC 2
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia TO 1 e TO 2
- Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia TO 3, TO 4 e TO 5
- Comitato di gestione dei Comprensori alpini CN 1 e CN 2
- Comitato di gestione del Comprensorio alpino CN 3
- Comitato di gestione dei Comprensori alpini CN 4 e CN 5
- Comitato di gestione dei Comprensori alpini CN 6 e CN 7
- Comitato di gestione del Comprensorio alpino TO 1
- Comitato di gestione dei Comprensori alpini TO 2 e TO 3
- Comitato di gestione dei Comprensori alpini TO 4 e TO 5
- Comitato di gestione del Comprensorio alpino BI 1 e dell'Ambito territoriale di caccia BI 1
- Comitato di gestione del Comprensorio alpino VC 1
- Comitato di gestione del Comprensorio alpino VCO 1
- Comitato di gestione del Comprensorio alpino VCO 2
- Comitato di gestione del Comprensorio alpino VCO 3;

considerato che l'accorpamento gestionale dei Comitati di gestione degli ATC e CA e la conseguente riduzione e razionalizzazione del numero degli organi direttivi dei medesimi ATC e CA consente una più efficiente e razionale programmazione e gestione degli interventi così migliorando l'efficienza degli stessi;

ritenuto, in particolare, necessario apportare alcune modifiche al criterio della rappresentatività delle associazioni e delle organizzazioni che concorrono alla formazione del Comitato di gestione, integrando il criterio della rappresentatività con il criterio pluralistico, al fine di consentire alle associazioni minoritarie che siano dotate di una certa rappresentatività di designare un proprio componente;

ritenuto, pertanto, di modificare l'articolo 3 dell'allegato alla DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998 e successive modificazioni, concernente i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, come segue:

- 1). Al comma 4 dell'articolo 3 dopo le parole “lettere a) e b)” sono inserite le seguenti “e c)”.
- 2). Al comma 4 dell'articolo 3 dopo le parole “organizzazioni professionali agricole” sono inserite le seguenti “e alle associazioni di protezione ambientale”.
- 3). Il quinto capoverso del comma 4 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
“Fermo restando il numero massimo dei componenti previsti, la rappresentanza delle Associazioni e organizzazioni di cui al comma 1, lett. a) b) e c) è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti.
Solo nel caso in cui fosse presente un'associazione o organizzazione di cui al comma 1, lett. a) b) e c) la cui percentuale di iscritti raggiunge o supera il 68% , a questa spettano 2 rappresentanti.”.
- 4). Il nono capoverso del comma 4 dell'art. 3 è soppresso;

per quanto sopra premesso e considerato;
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di modificare, sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

a) l'allegato alla DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998 e successive modificazioni, concernente i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, come segue:

- 1). Al comma 4 dell'articolo 3 dopo le parole “lettere a) e b)” sono inserite le seguenti “e c)”.
- 2). Al comma 4 dell'articolo 3 dopo le parole “organizzazioni professionali agricole” sono inserite le seguenti “e alle associazioni di protezione ambientale”.
- 3). Il quinto capoverso del comma 4 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
“Fermo restando il numero massimo dei componenti previsti, la rappresentanza delle Associazioni e organizzazioni di cui al comma 1, lett. a) b) e c) è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti.
Solo nel caso in cui fosse presente un'associazione o organizzazione di cui al comma 1, lett. a) b) e c) la cui percentuale di iscritti raggiunge o supera il 68%, a questa spettano 2 rappresentanti.”.
- 4). Il nono capoverso del comma 4 dell'art. 3 è soppresso.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Città Metropolitana di Torino e alle province ai fini della costituzione dei nuovi Comitati di gestione degli ATC e CA secondo le nuove disposizioni entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)